

COMUNE di *BASSANO in TEVERINA*

Regolamento
POLIZIA MORTUARIA
e ATTIVITÀ FUNEBRI
e CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 IN DATA 19/09/2008

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24/09/2009

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilita'
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – NORME GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI CADAVERI

- Articolo 7 Obbligo della denuncia di morte
- Articolo 8 Elenco dei deceduti
- Articolo 9 Denuncia di sospetta morte dovuta ad un reato
- Articolo 10 Rinvenimento di resti mortali
- Articolo 11 Medico necroscopo
- Articolo 12 Nati morti e prodotti abortivi
- Articolo 13 Periodo di osservazione dei cadaveri
- Articolo 14 Depositi di osservazione ed obitori
- Articolo 15 Morti su navi italiane
- Articolo 16 Riscontri diagnostici
- Articolo 17 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere
- Articolo 18 Cremazione

CAPO III - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 19 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 20 Modalita' del trasporto e percorso
- Articolo 21 Orario dei trasporti
- Articolo 22 Riti religiosi o civili
- Articolo 23 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 24 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
- Articolo 25 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 26 Elenco cimiteri
- Articolo 27 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 28 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 29 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 30 Disposizioni generali
- Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 32 Inumazione
- Articolo 33 Cippo
- Articolo 34 Tumulazione
- Articolo 35 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 36 Esumazioni ordinarie
- Articolo 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 38 Esumazione straordinaria
- Articolo 39 Estumulazioni
- Articolo 40 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

- Articolo 41 Oggetti da recuperare
- Articolo 42 Disponibilita' dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 43 Urne cinerarie
- Articolo 44 Dispersione delle ceneri
- Articolo 45 Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 46 Autorizzazione alla sepoltura di urne
- Articolo 47 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 48 Orario
- Articolo 49 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 50 Divieti speciali
- Articolo 51 Riti funebri
- Articolo 52 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 53 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 54 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 55 Sepolture private
- Articolo 56 Durata delle concessioni
- Articolo 57 Modalita' di concessione
- Articolo 58 Uso delle sepolture private
- Articolo 59 Manutenzione, canone periodico, affrancazione
- Articolo 60 Costruzione delle opere - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 61 Subentri
- Articolo 62 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni
- Articolo 63 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 64 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 65 Revoca
- Articolo 66 Decadenza
- Articolo 67 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 68 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 69 Accesso al cimitero
- Articolo 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 71 Responsabilita' - Deposito cauzionale
- Articolo 72 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 73 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 74 Orario di lavoro
- Articolo 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 76 Vigilanza
- Articolo 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 78 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 79 Catasto cimiteriale e registrazioni
- Articolo 80 Annotazioni in catasto cimiteriale
- Articolo 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 82 Schedario dei defunti

Articolo 83 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 85 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 86 Concessioni pregresse

Articolo 87 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

Articolo 88 Sanzioni

PARTE SECONDA

ALLEGATI

Allegato "A" Elenco dei cimiteri particolari esistenti nel comune

Allegato "B" Parte I - Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali

Parte II - Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa

Parte II – Concessioni cimiteriali

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

(NOTE all'articolo 1:

Il testo unico delle leggi sanitarie è stato approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1934, supplemento ordinario; in vigore dal 24 agosto 1934. La polizia mortuaria è trattata al titolo VI, articoli da 337 a 343; la previsione di specifici regolamenti e la materia delle sanzioni c.d. innominate è trattata all'art. 358, interessato a modifica dall'art. 16 D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999, supplemento ordinario.

Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, esibizione straordinaria; in vigore dal 21 aprile 1942 (Il libro III era già in vigore dal 28 ottobre 1941). Il libro terzo reca "Della proprietà", il suo titolo I reca "Dei beni", il capo II reca "Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici"; gli articoli di riferimento sono quelli da 822 a 829.

Il regolamento di polizia mortuaria è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990, supplemento ordinario; in vigore dal 27 ottobre 1990.

Articolo 2 Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 3 Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Per i rapporti con il comune da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4 Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.

3.- Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo .5 Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

a) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;

b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;

c) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;

d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli

articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "B" al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (Parte I) non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b), c), d);

7.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, e presso idoneo locale nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II

Norme generali per il trattamento dei cadaveri

Articolo 7

Obbligo della Denuncia di morte

L'obbligo della dichiarazione o dell'avviso di morte da parte dei famigliari o di chi per essi sono regolati dalle norme contenute nel titolo VII del R.D. 9 Luglio 1939 n.1238 sull'ordinamento dello stato civile

Per ogni caso di morte di persona da loro assistita, i medici devono denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sia stata la causa.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art 100 Decr P.R. n.185 del 13 febbraio 1964.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo nominato dalla Azienda U.S.L..

Sono obbligati alla denuncia della causa di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dalla autorità giudiziari o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti va fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su scheda di morte predisposta dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica con finalità esclusivamente sanitario – statistiche.

Articolo 8 Elenco dei deceduti

A cura del Comune , è conservato presso l'Ufficio di Igiene, il registro aggiornato dei deceduti nell'anno con indicata per ognuno la relativa causa di morte

Articolo 9 Denuncia di sospetta morte dovuta a reato

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta ad un reato, il medico curante o il medico necroscopo nei casi previsti dalle vigenti norme deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza

Articolo 10 Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza ed alla Azienda U.S.L. competente per territorio

La Azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura

Articolo 11 Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art141 del R.D.n.1238 del 9 luglio 1939, sono svolte dal medico condotto o da altro sanitario su incarico ed alla dipendenza del Direttore Sanitario della Azienda U.S.L., ai sensi dell'rt.4 del D.P.R. n 285 del 1990

Negli Istituti Ospedalieri, le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal Direttore Sanitario o da altro medico da lui delegato, che hanno l'obbligo di trasmettere al Sindaco sia il certificato di morte che il certificato necroscopico.

Il medico curante o il medico necroscopo propongono al Sindaco il trasferimento della salma al deposito di osservazione, nei casi di morte in abitazioni inadatte e/o nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di 24 ore

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata, salvo i casi speciali previsti dal presente regolamento, non prima di 15 ore dal decesso.

Articolo 12 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art 74 del R.D. n.1238 del 9 luglio 1939, si seguono le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che non siano dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Azienda U.S.L.

competente per territorio; su richiesta dei genitori , potranno essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane

Per ognuno dei casi precedenti, i parenti o chi ne fa richiesta sono tenuti a presentare all'Azienda U.S.L. competente per territorio domanda di seppellimento del feto entro 24 ore dalla espulsione od estrazione dello stesso, allegando certificato medico che ne indichi la presunta età di gestazione ed il suo peso.

Articolo 13

Periodo di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativo, riposto in celle frigorifere, ne tumulato inumato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione potrà essere consentita solo nei casi previsti dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 285 del 1990.

Durante il periodo di osservazione non devono essere ostacolate eventuali manifestazioni di vita del cadavere .

Nel caso di deceduti a causa di malattia infettiva diffusiva devono essere adottate le speciali misure cautelative prescritte dall'Ufficio di Igiene e Sanità.

Articolo 14

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al Deposito di Osservazione ed all'obitorio nell'ambito del cimitero o presso l'ospedale civile della Azienda U.S.L. competente.

Il deposito di osservazione è destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e/o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione
- b) morte a seguito di accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico
- c) persone ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento

L'obitorio è il locale destinato all'assolvimento delle seguenti funzioni

- a) Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica
- b) Deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali
- c) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività

L'ammissione dei cadaveri nei locali di cui sopra è autorizzata dal Sindaco a mezzo del Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o di suo delegato, o dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento di recupero e trasporto di salma di persona deceduta sulla pubblica via o, per accidente anche in luogo privato

Nei casi di morte per malattia infettiva diffusiva, le salme devono essere tenute in osservazione in separato locale in cui sia vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve essere effettuato in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte redatto ai sensi dell'art 1000 del D.P.R. n.185 del 1964.

Articolo 15

Morti su navi italiane

Ogni decesso avvenuto a bordo di navi battenti bandiera italiana è considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento

Articolo 16 **Riscontri diagnostici**

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico tutti i cadaveri ricompresi nelle tipologie di cui alla legge n.83 del 13 febbraio 1961.

Secondo quanto previsto dalla medesima legge, la indagine diagnostica viene effettuata su richiesta dei medici curanti o aventi diritto per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti medico scientifici.

Può essere disposto il riscontro diagnostico anche quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura; le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I risultati degli accertamenti diagnostici debbono essere comunicati al sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte prevista dall'art1.

In caso di malattia infettiva diffusiva la comunicazione deve essere fatta con urgenza e vale anche quale denuncia come previsto dl testo unico delle leggi sanitarie n.1265 del 27 luglio 1934.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta ad un reato, il medico settore deve sospendere l'esame diagnostico ed informare immediatamente l'autorità giudiziaria.

Articolo 17 **Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere**

Le autopsie, comunque autorizzate, devono essere eseguite secondo le leggi vigenti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I erisultati delle autopsie devono essere comunicati al comune per l'eventuale aggiornamento del registro di cui all'art.1.

Articolo 18 **Cremazione**

La autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco dopo aver preso visione della documentazione prevista in tutta la legislazione vigente ed in particolare dall'art. 3 della legge n.130 del 30 marzo 2001

CAPO III **FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 19 **Deposizione della salma nel feretro**

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura ⁽¹⁰⁾. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 20

Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 21

Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Articolo 22

Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 23

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

⁽¹²⁾ Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura. fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 24

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 25

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1.- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2.- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

3.- Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I CIMITERI

Articolo 26 Elenco cimiteri

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale.

Articolo 27 Disposizioni generali – Vigilanza

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, nel rispetto della legislazione vigente.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi di legge

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5.- Competono esclusivamente al comune le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 ⁽¹⁵⁾ del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 28 Reparti speciali nel cimitero

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si da atto che gli arti anatomici, di norma, su specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari, vengono seppelliti mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità .

Articolo 29 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili da avviare ad inumazione o tumulazione in sepoltura privata

5.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente art. 16, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

6.- Sono inoltre ammesse nel cimitero le salme di persone che non rientrano nei punti precedenti nella misura massima del 5% dei loculi e dei posti di inumazione disponibili

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita nell'Allegato "B".

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti della normativa vigente.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità al disposto legislativo

5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità al disposto legislativo

Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

1.- Entro 1.096 giorni (30 anni) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, o se già ne disponga procede ad aggiornare, il piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3.- Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio ⁽²⁵⁾ e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni ;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni 3.653 giorni (10 anni) il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 3.653 giorni (10 anni), computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore anche a quella di 3.653 giorni (10 anni) o aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 33 Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere eccezionalmente autorizzata dal comune, l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 10 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria con ordinanza del sindaco in relazione al carattere del cimitero.

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, provvede il comune con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, restando salvo il diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 34 Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: ⁽³¹⁾

lunghezza: m. 2,25,

altezza: m. 0,70 e

larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. ⁽³²⁾

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 35 Deposito provvisorio

Nell'area cimiteriale sono previsti uno o più loculi che siano nella piena ed illimitata disponibilità del comune da utilizzare eccezionalmente per tumulazioni provvisorie a richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La conservazione in deposito provvisorio delle salme, è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

1.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori indicati nella domanda degli interessati, purché sia inferiore a 731 giorni (2 anni), rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 1.096 giorni (3 anni).

2.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, a partire dal giorno della tumulazione provvisoria sino al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.

3.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

4.-E' inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale di garanzia nella misura stabilita in tariffa.

5.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro [30] giorni dal venire meno delle condizioni di cui ai punti a), b), c).

6.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ed in assenza di concessione di proroga, il comune, previa diffida, utilizza il deposito cauzionale di cui sopra, per inumare la salma in campo comune, fermo restando per gli interessati l'obbligo di corrispondere le tariffe applicabili alle necessarie operazioni, ivi comprese quelle per l'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

7.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, per le operazioni e prestazioni richieste è in ogni caso richiesto il pagamento delle tariffe previste.

8.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo il parere tecnico del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, a causa di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali resti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, che nel terreno circostante il contenitore dei resti mortali

5 - In ogni caso, qualora possibile, trova piena applicazione quanto disposto nell'articolo 35

Articolo 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune.

Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, anche nei modi di cui alla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune, cura la stesura degli elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini della messa a disposizione del pubblico degli atti relativi.

3.- Similmente dovrà essere affisso all'albo cimiteriale comunicato d'inizio delle operazioni di esumazione per scadenza

Articolo 38

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione .

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare nei modi previsti, se la causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "B", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria. ⁽³⁵⁾

Articolo 39

Estumulazioni

Si possono effettuare estumulazioni di feretri sia alla scadenza della concessione che prima della scadenza della concessione.

1.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate,

a) le estumulazioni relative concessioni a tempo indeterminato, dopo una permanenza in tumulo di almeno 7.305 giorni (20 anni)

b) quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato quando questa sia inferiore a

36.160 giorni (99 anni) o, per quelle di durata pari o superiore a tale durata , dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 7.305 giorni (20 nni);

2 - Sono estumulazioni prima della scadenza della concessione tutte le altre.

Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 7.305 giorni;

b) su ordine dell'autorità giudiziaria.

3.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto in luogo idoneo presso il cimitero, a partire dall'inizio del mese antecedente la Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

4.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5.- I resti mortali che si rinvencono, individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda, se le concessioni a tempo determinato sono scadute, i resti mortali sono collocati in ossario comune, ai termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

6.- Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa scheletrizzazione, se la richiesta di estumulazione non prevede disposizioni diverse, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, i resti mortali debbono essere trattati secondo quanto previsto al precedente art 24

7.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno ed eventuale rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, ove necessario. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 731 giorni dalla precedente.

8.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Articolo 40

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "B", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o in tumulazione già in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni del precedente articolo 5

Articolo 41

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 42 **Disponibilità dei materiali**

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune. Il Comune può impiegare sia i materiali o le opere acquisite che le somme ricavate dall'alienazione di tutte o parti delle stesse, effettuata con il metodo dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V **CREMAZIONE**

Articolo 43 **Urne cinerarie**

1.- Le urne cinerarie debbono essere realizzate in materiale resistente e debitamente sigillate; esse sono destinate a raccogliere le ceneri dopo la cremazione della salma.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri

vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 44 **Dispersione delle ceneri**

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Articolo 45 **Affidamento dell'urna cineraria**

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune nel quale l'urna sarà stabilmente conservata. La scelta di tale comune può essere determinata sulla base della volontà espressa per iscritto dal defunto o dal coniuge in esecuzione della volontà del defunto ; può essere fatta anche dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di

consegna;

- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 46

Autorizzazione alla sepoltura di urne

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, in deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 47

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1.- 1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono, quando ne esista l possibilità, cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico. Tale avviso deve essere reso pubblico con le modalità di cui al presente regolamento

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede, con ogni mezzo a sua disposizione, a reperire ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1; l'irreperibilità si considera accertata quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo; il procedimento delle indagini è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire solo successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48

Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 49 Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3.- Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

Articolo 50 Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 51

Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria .

Articolo 52

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe ⁽⁴⁶⁾, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345.

4.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4 comma 2 e 3

7.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

8.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 53

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 54

Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di

tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 30, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55 Sepolture private

1.- Per le sepolture private è concesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)

4- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6- La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui compete l'istruttoria dell'atto.

7- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

8- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Articolo 56 Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata massima è fissata: dal piano regolatore cimiteriale in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia previsto dal piano regolatore cimiteriale, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di

emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5.- Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. In tutti i casi di prolungamento di concessione, è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 57 **Modalità di concessione**

1.- La concessione di loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, per sepolture private, può essere effettuata solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
- richiedenti che abbiano compiuto la maggiore età;

2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 43, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5.- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate

6.- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al comune di richiedere agli aventi diritto, all'atto della prenotazione, da formalizzare con apposita istanza in carta legale, un importo pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti/loculi cimiteriali.

Il restante 50% dovrà essere corrisposto all'atto di sottoscrizione del contratto di concessione che dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione.

La mancata stipula del contratto nei termini fissati comporterà l'automatica decadenza del diritto di prenotazione e comporta la rinuncia definitiva alla cauzione versata.

Articolo 58 **Uso delle sepolture private**

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 44 e .45 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, mediante nulla osta rilasciato seguito di apposita istanza presentata dal titolare della concessione. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

6- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non

risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

9.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 59

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 60

Costruzione delle opere – Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 43 commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 59 ed alla esecuzione delle opere relative entro 731 giorni (2 anni) dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 61

Subentri

- 1- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 44 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 180 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune
- 2- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 46 che assumono la qualità di concessionari
- 3- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune

provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

- 4- Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
- 5- Trascorso il termine complessivo di 1.096 giorni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
- 6- In mancanza dell'individuazione di nuovi concessionari, la famiglia si dichiara estinta, ed in tal caso, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 62

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni ⁽⁷⁴⁾

1.- Il comune ha facoltà ⁽⁷⁵⁾ di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

1

2 x "N"

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia ⁽⁷⁶⁾ per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata. ⁽⁷⁷⁾

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree libere

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

2.- Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 43 comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma come stabilito nel precedente art 51

3.- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4.- Trova applicazione l'articolo 50, comma 2.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65 Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa ⁽⁸⁵⁾ le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 66 Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando per le sepolture private, vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 46
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 46 penultimo comma;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 47, comma 5;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 49 o vi sia l'estinzione della famiglia;

h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previa diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 67

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 68

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69 Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare o in economia.

3.- L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3.- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

7.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere

approvata a norma del primo comma.

8- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

9- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

10- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari..

Articolo 71

Responsabilità - Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo *I.IV.I.1, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 72

Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73

Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 74

Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 76

Vigilanza

1.- Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo del deposito cauzionale di cui agli articoli 57 e 59, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 59, comma 3.

Articolo 77

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1.- All'interno del cimitero del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati, con oneri a carico del bilancio comunale, alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 79
Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 80
Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- [c] la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; - opzionale] ⁽⁸⁸⁾
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 82 Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici

2.- Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune,, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo *IV.I.2 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 83 Scadenziario delle concessioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Le disposizioni di cui all'articolo 56 hanno decorrenza a partire da [365] giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.- Gli adempimenti di cui all'articolo 49, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 30 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 85 **Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano alla figura definita nel comma precedente del presente articolo previa deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 86 **Concessioni pregresse**

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo *I.V.II.1, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 87 **Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

1.- Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro [365] giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 88 **Sanzioni**

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

PARTE SECONDA

ALLEGATI

ALLEGATO "A" ELENCO DEI CIMITERI PARTICOLARI ESISTENTI NEL COMUNE

N.	Denom- i- nazione	Ubica- zione ⁽¹⁰⁶⁾	Superficie	Capacità ricettiva per inumera- zioni ⁽¹⁰⁷⁾	Capacità ricettiva per tumu- lazioni ⁽¹⁰⁸⁾	Capacità ricettiva per urne cinerarie ⁽¹⁰⁹⁾	Capacità ricettiva di nicchie per resti mortalì ⁽¹¹⁰⁾	Capacità ricettiva dell'ossario comune (cubatura)	Capacità ricettiva del cinerario comune (cubatura)	Altri servizi presenti nel cimitero	Sogget- to titolare	Titolo ⁽¹¹¹⁾	Person- e che hanno diritto alla sepoltura ⁽¹¹²⁾	Durata (se stabilita)	Note	Recapito del soggetto titolare

ALLEGATO “B”
PARTE I -DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI
FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite almeno annualmente nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che:

1. Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il consiglio comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.
2. Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e sono imputate con riferimento ai singoli esercizi di pertinenza e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 243 stesso decreto legislativo, per i servizi individuati quali servizi a domanda individuale dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983.
3. Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano relativamente ai servizi di durata pluriennale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

PARTE II – ELENCO DEI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA.

- Utilizzo del deposito di osservazione o dell'obitorio, al di fuori dei casi di cui all'articolo 6, per ogni 6 ore, o loro frazione,
- Utilizzo delle celle frigorifere per l'accoglimento di salme di persone non residenti o, se decedute nel comune ma non residenti in esso [6/8], per ogni 6 ore di utilizzo o loro frazione.
- Trasporto funebre di cadaveri di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari ⁽¹¹³⁾
- Sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato o in altro luogo intermedio tra il luogo di partenza e il cimitero di destinazione, per la celebrazione dei riti [alternativa / concorrenza?]
- Sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato o in altro luogo intermedio tra il luogo di partenza e il cimitero di destinazione, per la celebrazione di riti, quando superi i ____ minuti
- Sosta di autofunebri in transito nella rimessa comunale, per ogni ora, o sua frazione, di sosta
- Sosta di autofunebri in transito in specifica autorimessa avente le caratteristiche di cui all'articolo 24, per ogni ora, o sua frazione, di sosta
- Inumazione in campo comune della durata del turno normale di rotazione, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo
- Inumazione come sopra, per ciascun periodo di 30 giorni, o sua frazione, di mantenimento (nell'anno dell'inumazione)
- Inumazione come sopra, per ciascun anno di mantenimento
- Inumazione come sopra, per ciascun mese, o sua frazione, di mantenimento (nell'anno dell'esumazione)
- Rilascio dell'autorizzazione all'installazione nelle sepolture ad inumazione di un copritomba od altro monumento in sostituzione del cippo,
- Deposito provvisorio di feretro in loculo nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, per ogni periodo di 90 giorni, o sua frazione
- Deposito cauzionale ⁽¹¹⁴⁾ per il deposito temporaneo di feretro in loculo
- Deposito provvisorio di cassette ossario od urne cinerarie in loculo nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, per ogni periodo di 90 giorni, o sua frazione
- Deposito cauzionale ⁽¹¹⁵⁾ per il deposito temporaneo di cassette ossario od urne cinerarie in loculo
- Esumazione ordinaria eseguita alla scadenza del turno di rotazione
- Rilascio dell'autorizzazione all'esumazione ordinaria

- Esumazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria ⁽¹¹⁶⁾, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in inumazione ed escluso l'uso di sale autoptiche o della camera mortuaria o di altri beni e servizi cimiteriali
- Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nel medesimo cimitero
- Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero del medesimo comune
- Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro comune
- Esumazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per cremazione
- Rilascio di autorizzazione all'esumazione straordinaria ⁽¹¹⁷⁾
- Rilascio dell'autorizzazione all'estumulazione ordinaria
- Estumulazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria ⁽¹¹⁸⁾, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in tumulazione ed escluso l'uso di sale autoptiche o della camera mortuaria o di altri beni e servizi cimiteriali
- Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nel medesimo cimitero
- Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero del medesimo comune
- Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro comune
- Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per cremazione
- Rilascio di autorizzazione all'estumulazione straordinaria ⁽¹¹⁹⁾
- Avviamento delle salma estumulata ad inumazione
- Inumazione in campo comune della durata del turno stabilito di salma proviene da estumulazione, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo
- Inumazione come sopra, per ciascun periodo di 30 giorni o sua frazione, di mantenimento (nell'anno dell'inumazione)
- Inumazione come sopra, per ciascun anno di mantenimento
- Inumazione come sopra, per ciascun periodo di 30 giorni, o sua frazione, di mantenimento (nell'anno dell'esumazione)
- Ritumulazione, a richiesta dei familiari, della salma nella stessa tumulazione previa rifasciatura del feretro
- Rilascio dell'autorizzazione alla ritumulazione a richiesta dei familiari
- Raccolta di resti per il collocamento in ossarietto
- Canone per la manutenzione delle sepolture private effettuata direttamente dal comune o dal gestore del cimitero, per ogni periodo di 10. giorni, per 10
- Provvedimento di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione di sepoltura privata
- Autorizzazione alla costruzione di un numero di loculi superiore a quelli previsti in via normale dall'articolo 69, comma 3, per ciascun posto loculo autorizzabile
- Autorizzazione alla costruzione di un numero di loculi superiore a quelli previsti in via normale dall'articolo 69, comma 3, per ciascun posto ossario autorizzabile
- Deposito cauzionale per l'esecuzione di lavori occasionali di esecuzione di opere nelle sepolture private
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre di salma
- Autorizzazione al trasporto funebre di salma
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre di cadavere
- Autorizzazione al trasporto funebre di cadavere
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre di resti mortali e ossa
- Autorizzazione al trasporto funebre di resti mortali e ossa
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre di urna cineraria
- Autorizzazione al trasporto funebre di urna cineraria
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'inumazione
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione

- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria a familiari
- Autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, annuale
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in apposita area nel cimitero
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri in apposita area nel cimitero
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di sale del commiato
- Autorizzazione all'utilizzo di sale del commiato
- Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'accoglimento nel cimitero di parti anatomiche riconoscibili e prodotti assimilati (art. 7 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254)
- Autorizzazione all'accoglimento nel cimitero di parti anatomiche riconoscibili e prodotti assimilati (art. 7 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254)

PARTE III – Concessioni Cimiteriali

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI GIORNI CON ALTRE UNITA' DI MISURA TEMPORALI

Altra unità di misura temporale	Giorni
1 mese	30
2 mesi	60
3 mesi	90
6 mesi	180
1 anno	365
2 anni	731
3 anni	1.096
5 anni	1.827
10 anni	3.653
15 anni	5.479
20 anni	7.305
25 anni	9.132
30 anni	10.958
35 anni	12.784
40 anni	14.610
50 anni	18.268
60 anni	21.915
70 anni	25.568
75 anni	27.394
80 anni	29.220
90 anni	32.873
99 anni	36.160

Nota: Il computo dei giorni tiene conto degli anni bisestili, con arrotondamento sempre in eccesso.

Assunti teorici ed esemplificazione della determinazione della tariffa di retrocessione.

Il calcolo della tariffa di retrocessione si basa sul presupposto che occorra individuare valori che siano congrui sia per chi restituisce al Comune la tomba, sia per il Comune stesso. La convenienza per il Comune è determinata dal fatto che la tariffa che paga per la retrocessione non deve superare il costo di costruzione ex novo di una tomba analoga. La convenienza per chi retrocede è in relazione alla possibilità di ottenere una cifra adeguata. Il sistema più semplice è l'aggancio al valore tariffario di nuova concessione **T**. E' intuitivo che applicando una legge di variazione lineare, un intestatario di una tomba all'ultimo giorno di disponibilità della stessa (inizialmente concessa per n anni) non possa che realizzare un valore tendente a zero. Invece, se la retrocessione avvenisse il giorno successivo alla concessione, il limite è dato da quanto il Comune spenderebbe per la costruzione ex novo di un loculo (**K**). Ipotizzando che mediamente sul territorio nazionale vi sia un rapporto tra tariffa di concessione (**T** = somma delle due voci di calcolo di remunerazione dell'investimento e di gestione per la durata della concessione) e costo di

costruzione (**K**) pari ad un valore $c=2$ (ovvero la tariffa pari a 2 volte il costo di costruzione omnicomprensivo), la formula per il calcolo della tariffa di retrocessione è pari a:

$$\mathbf{Rm} = \mathbf{T} \times \mathbf{m} / \mathbf{c} \times \mathbf{n}$$

Dove:

- **Rm** = tariffa da corrispondere per la retrocessione di tomba per cui residuano m anni di concessione
- **m** = anni di residua disponibilità della concessione
- **n** = anni di concessione
- **T** = tariffa valida al momento della retrocessione;
- **K** = costo di ricostruzione
- **c** = coefficiente pari al rapporto tra **T** e **K**

Ad es. Retrocessione di loculo con tariffa di concessione **T**=2.400,00, di originaria durata di concessione 40 anni, con residuo periodo di disponibilità prima della scadenza della concessione pari a 15 anni. **Rm** = $2.400,00 \times 15 / 33 \times 2 = 545,45$ euro.

Il caso particolare di concessione perpetua è risolvibile con la indicazione di pari durata tra concessione e anni residui, e quindi inserendo ad es. il valore 99 al posto di **n** e lo stesso valore di 99 al posto di **m**. Come ricavabile da qualche semplice passaggio matematico, in caso di perpetuità, la **Rm** è pari a **T/c**. Nell'esempio sopra riportato si avrebbe quindi : **Rm**= $2.400,00 / 2 = 1.200,00$ euro.